

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1964

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (343).

Il senatore Moneti riferisce sul disegno di legge, che raccomanda all'approvazione della Commissione.

Il senatore Granata, in un ampio intervento, esprime le riserve del suo Gruppo sul provvedimento, soprattutto per il timore che, in conseguenza della proroga, possa risultare troppo ristretto il tempo concesso al Parlamento per discutere sulla relazione del Ministro. Propone, in via conciliativa, che il termine, anziché al 31 marzo, sia fissato al 29 febbraio prossimo.

Alle osservazioni del senatore Granata replicano i senatori Spigaroli e Donati, i quali sottolineano che la proroga prevista dal disegno di legge è già assai limitata ove si tenga conto dei numerosi adempimenti cui la presentazione della relazione del Ministro è condizionata. Alle considerazioni del senatore Granata si associano,

invece, i senatori Vaccaro e Piovano i quali insistono per il termine del 29 febbraio.

La senatrice Romagnoli Carettoni, pur associandosi alle preoccupazioni espresse per il poco tempo concesso alla discussione parlamentare sulla relazione del Governo, riconosce la fondatezza dei motivi che giustificano la proroga e si dichiara pertanto, a nome del suo Gruppo, favorevole al disegno di legge.

Anche il senatore Trimarchi, dopo aver rilevato che si tratta ormai non di una proroga, ma della sanatoria di un termine già scaduto, esprime, nel merito, il suo parere favorevole. Parere favorevole esprime anche il senatore Barbaro.

Il relatore Moneti, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito si dichiara contrario all'abbreviazione del termine e sottolinea in particolare la necessità che la relazione del Governo tenga conto delle prospettive di sviluppo economico del Paese e che sia concesso perciò al Governo stesso un tempo adeguato di riflessione e di studio.

Il ministro Gui, dopo essersi richiamato ai termini previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, prorogati, per quanto riguarda il lavoro della Commissione d'indagine, da un successivo provvedimento, ricorda che la relazione della Commissione d'indagine è stata presentata al Ministro il 24 luglio scorso senza, peraltro, i relativi allegati; nella prima decade di agosto la relazione è stata

trasmessa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dopo l'interruzione estiva, il C.N.E.L. ha affrontato l'esame della materia e ha consegnato al Ministro alcuni punti conclusivi ma non la sua relazione, specie per quanto riguarda gli aspetti economici, riservandosi di concludere il proprio lavoro entro la prima decade di febbraio. A sua volta il Consiglio superiore ha già discusso a sezioni separate le conclusioni della Commissione d'indagine e inizierà il 29 gennaio prossimo la discussione a sezioni riunite per redigere poi la sua relazione. La relativa lentezza delle procedure è motivata anche dal fatto che le due relazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio superiore non devono solo servire al Ministro ma dovranno essere allegate alla relazione del Governo da presentare al Parlamento. In tale situazione il Governo non può accettare un termine abbreviato rispetto a quello richiesto del 31 marzo, che già appare alquanto ristretto.

Al senatore Trimarchi osserva quindi che il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 19 dicembre 1963 quando ancora non era scaduto il termine per la presentazione della relazione. Circa le scadenze future avverte che sarà rispettato il termine del 30 giugno per la presentazione dei disegni di legge e, per quanto riguarda la discussione parlamentare, osserva che non vi è rapporto di causa ed effetto tra dibattito parlamentare e presentazione dei disegni di legge, in quanto il Governo è libero ed autonomo nella sua facoltà di iniziativa legislativa, anche se terrà, naturalmente, nel massimo conto ogni indicazione del Parlamento.

L'emendamento proposto dai senatori Granata ed altri tendente a fissare il termine per la presentazione della relazione del Governo al 29 febbraio prossimo, posto ai voti, è quindi respinto. Dopo una dichiarazione di voto del senatore Granata che preannuncia l'astensione del suo Gruppo, il disegno di legge è infine approvato.

Il titolo del disegno di legge, per maggiore chiarezza, è così integrato: « Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'ar-

ticolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia ».

**« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria » (311).**

Il Presidente, in qualità di relatore riferisce sul provvedimento che raccomanda all'approvazione della Commissione.

Il senatore Macaggi, intervenuto a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, nell'esprimere il suo parere favorevole, richiama l'attenzione del Ministro sulla opportunità di sollecitare l'attuazione delle norme relative al raddoppiamento delle cattedre per gli insegnamenti più frequentati.

Il senatore Fortunati, intervenuto a norma dell'articolo 25, ultimo comma, si associa alle considerazioni del senatore Macaggi per trattare poi del problema degli assistenti straordinari del quale auspica una definitiva soluzione.

Il senatore Cassano, favorevole al disegno di legge, si sofferma sull'attuale posizione dell'assistente nella vita universitaria, si associa alle considerazioni espresse sulla esigenza dei raddoppiamenti di cattedra e sottolinea infine la necessità che lo studio della riforma universitaria vada articolato in relazione alle esigenze delle singole Facoltà.

Il ministro Gui, dopo aver sottolineato la limitata portata del provvedimento, fornisce ampi dati alla Commissione per i raddoppiamenti di cattedre già effettuati; per quanto riguarda gli assistenti straordinari osserva che non è previsto nel disegno di legge alcun contingente ad essi riservato; riconosce tuttavia che il problema andrà affrontato e definitivamente risolto.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 1. Circa l'articolo 2 il senatore Fortunati rinnova la sua raccomandazione di solleciti e definitivi provvedimenti per l'abolizione dell'assistentato straordinario; l'articolo è quindi approvato. L'articolo 3 è approvato con un emendamento formale proposto dalla Commissione di finanza nel suo parere. Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****8ª Commissione permanente**  
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 23 gennaio 1964, ore 10

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

SIBILLE ed altri. — Modifica degli articoli 67 e 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia (55).

MONNI ed altri. — Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia (66).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

1. BARTOLOMEI e MONETI. — Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (197).

2. Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso (229).

**III. Discussione in sede redigente del disegno di legge:**

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (230).

*In sede referente***Esame dei disegni di legge:**

1. Disciplina del mercato granario secondo il sistema della Comunità economica europea (302).

2. Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonato per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (303).

*In sede consultiva***Parere sui disegni di legge:**

1. FERRARI Francesco. — Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi (5).

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina (182).

3. Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma — lettera B) — dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (305).

**9ª Commissione permanente**

(Industria, commercio interno ed estero turismo)

Giovedì 23 gennaio 1964, ore 10

Votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30